



# CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## ORDINANZA N. 97 DEL 08.04.2020

**Oggetto:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio- Proroga Ordinanza 53 del 27/03/2020.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**VISTE** le Ordinanze nr. 4 e 5 del 14.03.2020 con le quali, a seguito di prescrizione ASP prot. 4120 del 14.03.2020, con le quali gli interessati, sono stati sottoposti alla misura cautelare, dell'isolamento obbligatorio per numero quattordici giorni, dall'arrivo presso la propria abitazione, con divieto assoluto di contatti con i conviventi ed attivazione della sorveglianza sanitaria attiva, fino a tutto il 28.03.2020;

**VISTA** l'Ordinanza nr. 53 del 27.03.2020 di proroga delle precedenti, con la quale, a seguito di prescrizione ASP prot. 4467 del 27.03.2020, gli interessati, già in quarantena a scopo precauzionale, la proroga per altri 14 giorni, o per un tempo minore in attesa del risultato del test diagnostico per COVID – 19, fino al 11.04.2020;

**VISTA** la comunicazione del dirigente medico di igiene e sanità pubblica dell'ASP di Amantea, prot. n. 5087 del 08.04.2020 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, si prescrive alle suddette persone;

**RAVVISATA** la necessità di conferire effetto alla prescrizione dell'ASP, adottando il consequenziale, dovuto, provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lasciano margini alla discrezionalità dell'Ente Comunale;

**DATO ATTO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL – Testo Unico degli Enti Locali, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –  
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI AMANTEA E, PER  
L'EFFETTO,**

**ORDINA**

**A:**

**(OMISSIS) E (OMISSIS);**

di permanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio già imposto, presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti con conviventi, per il tempo necessario al completamento dei test diagnostici per COVID-19 e comunque per un periodo massimo di ulteriori 14 giorni, a decorrere dal 12 aprile 2020 e fino al giorno 25 aprile 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza.

**ORDINA, ALTRESI'**

1. alla Polizia Municipale di Amantea;
2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

**DISPONE**

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ai destinatari;
- che il presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente a:
  1. Prefettura di Cosenza,
  2. al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
  3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
  4. alla Stazione Carabinieri sede di Amantea;
  5. alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
  6. al Comando di Polizia Municipale di Amantea,

**AVVERTE CHE**

- la presente ordinanza ha decorrenza 12 aprile 2020 e fino al giorno 25 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19;
- salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7, con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

8.4.2020

f.to LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(SURACE- TURCO -NUOVO)